

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (81)821

Vol. 1981/0229

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

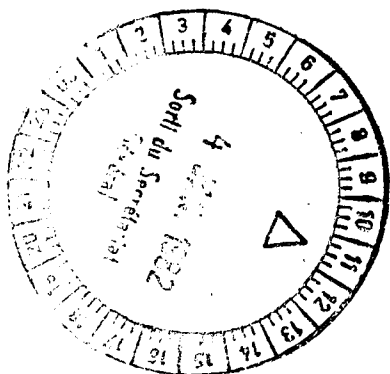
In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(81) 821 def.

Bruxelles, 22 dicembre 1981



Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. 3306/80 per quanto concerne il dazio definitivo antidumping sulle sveglie e pendole-sveglia meccaniche (diverse dalle sveglie e pendole da viaggio), originarie della Repubblica democratica tedesca

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(81) 821 def.

RELAZIONE

1. Nel dicembre dello scorso anno, è stato istituito un dazio antidumping definitivo sulle sveglie e pendolette-sveglia meccaniche (diverse dalle sveglie e pendolette da viaggio) originarie della Repubblica democratica tedesca e dell'Unione Sovietica (1). Per la Repubblica democratica tedesca, gli importi erano i seguenti:
 - per i modelli con suoneria esterna: 0,53 UCE per unità
 - per gli altri modelli : 0,30 UCE per unità.
2. Due giorni prima dell'emanazione del regolamento da parte del Consiglio, l'esportatore della Repubblica democratica tedesca si era offerto volontariamente di rialzare i suoi prezzi dal 1° gennaio 1981 ad un livello tale da eliminare il margine di dumping o eventualmente la portata del pregiudizio raggiungendo così lo stesso effetto dell'applicazione del dazio succitato.
3. La Commissione ha avuto l'occasione di esaminare questo impegno e di consultare il comitato responsabile delle questioni antidumping, il quale si è dichiarato a favore dell'accettazione di tale impegno e della contemporanea eliminazione del dazio definitivo nei confronti della Repubblica democratica tedesca.
4. Pertanto, la Commissione ha deciso di accettare l'impegno offerto e di proporre al Consiglio l'annullamento del dazio antidumping definitivo nei confronti della Repubblica democratica tedesca.
5. Dalla data della sua entrata in vigore, il regolamento del Consiglio il cui progetto figura in allegato esonera dal dazio antidumping le spedizioni di sveglie meccaniche della Repubblica democratica tedesca immesse al consumo nella Comunità.

Per evitare un'interruzione tra l'applicazione del dazio e l'effettiva accettazione dell'impegno, però, le sveglie precedentemente in deposito doganale presso la Comunità continueranno ad essere soggette al dazio antidumping.

.../...

(1) Regolamento del Consiglio (CEE) n. 3306/80 del 18.12.1980, GU n. L 344 del 19.12.1980, pag. 34.

Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. 3306/80 per quanto concerne il dazio definitivo antidumping sulle sveglie e pendolette-sveglia meccaniche (diverse dalle sveglie e pendolette da viaggio), originarie della Repubblica democratica tedesca

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 3017/79, del 20 dicembre 1979, sulla protezione contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da paesi non membri della Comunità economica europea, in particolare l'articolo 14,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione in seno al comitato consultivo istituito in virtù dell'articolo 6 del predetto regolamento;

considerando che, con regolamento (CEE) n. 1579/80 (2), la Commissione ha istituito un dazio provvisorio antidumping sulle sveglie e pendolette-sveglia meccaniche (diverse dalle sveglie e pendolette da viaggio) originarie della Repubblica democratica tedesca e dell'Unione Sovietica;

considerando che l'esportatore della Repubblica democratica tedesca ha assunto volontariamente l'impegno di aumentare i suoi prezzi dal 1° gennaio 1981 ad un livello tale da eliminare il pregiudizio causato con le sveglie a suoneria esterna del codice Nimexe n. 91.04-56 in pratica di dumping, e tale da eliminare i margini del dumping riscontrati per gli altri modelli di sveglia; che tale impegno

non era ritenuto accettabile dalla Commissione; che, immediatamente prima della scadenza del dazio provvisorio, l'esportatore ha proposto un nuovo impegno;

.../...

(1) GU n. L 339 ^{del} / 31.12.1979, pag. 1

(2) GU n. L 158 ^{del} / 25.6.1980, pag. 3

considerando che, non vi era tempo sufficiente prima della scadenza del dazio provvisorio antidumping, perché la Commissione consultasse il comitato responsabile e prendesse una decisione sull'accettabilità di quest'ultimo impegno;

considerando pertanto che, poiché dall'esame definitivo dei fatti risulta l'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio, il Consiglio, con regolamento (CEE) n. 3306/80 (1), ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle sveglie e pendolette-sveglia meccaniche (diverse dalle sveglie e pendolette da viaggio), originarie della Repubblica democratica tedesca e dell'Unione Sovietica;

considerando che, la Commissione, previa consultazione del comitato responsabile ha esaminato questo impegno e lo ha accettato;

considerando che, pertanto, previa consultazione in seno al comitato consultivo, il regolamento (CEE) n. 3306/80 è stato riesaminato;

considerando che da tale riesame risulta che, dati gli impegni di prezzo offerti dalla Repubblica democratica tedesca, non è più necessario adottare misure di salvaguardia nei confronti dei prodotti in questione originari della Repubblica democratica tedesca e diversi da quelli precedentemente introdotti nel territorio doganale della Comunità, ma non ancora immessi in libera pratica nella Comunità stessa;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3306/80 è modificato come appresso:

1. All'articolo 1 paragrafo 1 è soppresso il riferimento alla Repubblica democratica tedesca.
2. L'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) è ugualmente soppresso.

.../...

(1) GU n. L 344, 19.12.1980, pag. 34

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso non si applica alle merci originarie della Repubblica democratica tedesca precedentemente introdotte nel territorio doganale della Comunità, ma non immesse in libera pratica nella Comunità medesima, alle quali continua ad ^{applicarsi} / il regolamento (CEE) n. 3306/80 nella sua versione originale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,
Per il Consiglio